

-----U.S.A.R.C.I. - A.R.A. DI PADOVA E ROVIGO"-----

STATUTO -----

Art. 1 - Sede e denominazione -----

È costituita con sede legale in Albignasego (PD), Galleria Roma n. 9, fra gli Agenti e Rappresentanti di Commercio delle Province di Padova e Rovigo, una associazione denominata U.S.A.R.C.I. di Padova e Rovigo. -----

Tale associazione è aderente alla federazione nazionale "U.S.A.R.C.I. - A.R.A. DI PADOVA E ROVIGO". -----

Art. 2 - Scopi -----

L'associazione si propone di: -----

A) riunire il maggior numero di agenti e rappresentanti di commercio per la tutela degli interessi morali e materiali della categoria; -----

B) valorizzare ed informare la categoria intraprendendo iniziative quali, ad esempio, l'organizzazione di seminari, convegni, corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, etc.; -----

C) effettuare, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti dei propri iscritti, delle altre associazioni Usarci e degli associati delle stesse, verso il pagamento di corrispettivi specifici; cedere anche a terzi proprie pubblicazioni prevalentemente cedute ai propri associati; -----

D) organizzare viaggi e soggiorni turistici strettamente complementari alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali; -----

R) stipulare convenzioni ed accordi con altri enti, società, associazioni o privati sia al fine di assicurare agli iscritti vantaggi associativi, sia di mettere a disposizione dell'Associazione stessa i mezzi adeguati allo scopo di rendere più efficiente il servizio di tutela e assistenza reso in favore degli associati; -----

F) promuovere iniziative che tendano alla valorizzazione degli scambi commerciali; -----

G) esercitare tutte le altre funzioni che le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti Autorità; -----

H) costituire o partecipare a società di servizi o di qualsiasi altro tipo che siano ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;

I) realizzare ed editare pubblicazioni e periodici che perseguono finalità di interesse per la categoria; -----

J) prestare agli associati assistenza e servizi in materia sindacale, contrattuale, previdenziale e legale, fiscale. Per tali attività il Consiglio Direttivo potrà richiedere il versamento di contributi supplementari. ----

K) attuare ogni altra attività ritenuta di interesse della categoria e compiere tutte le operazioni, anche patrimoniali, finalizzate al conseguimento degli scopi suddetti. -----

Art. 3 - Natura e durata -----

L'associazione ha carattere sindacale, volontaristico, professionale, apartitico ed indipendente. -----

L'associazione ha durata illimitata nel tempo. -----

Art. 4 - Soci: requisiti -----

L'associazione accoglie qualsiasi categoria di Agenti e Rappresentanti di Commercio nessuna esclusa, persone fisiche o società, con o senza dipendenti, purché in regola con le disposizioni di legge in vigore al momento della richiesta di associazione, che esercitino o abbiano esercitato attività di intermediazione. Possono far parte dell'associazione altresì gli Agenti e Rappresentanti di Commercio che abbiano cessato la propria attività e che siano pensionati.-----

Possono altresì far parte dell'associazione tutti gli operatori del settore dell'intermediazione esistenti sul territorio nazionale ed internazionale.

Potranno far parte dell'associazione anche altri sindacati provinciali Usarci che ne facciano richiesta con il benestare della Federazione Nazionale. -----

Tali casi saranno disciplinati dal regolamento allegato. -----

Possono infine far parte dell'associazione con la qualifica di soci simpatizzanti coloro che, pur non esercitando attività di intermediazione e/o di agenzia e/o stiano frequentando corsi idonei e necessari per lo svolgimento dell'attività stessa, condividano gli scopi dell'associazione. -----

Art. 5 - Categorie di soci e loro ammissione -----

I soci si distinguono in Effettivi, Pensionati e Simpatizzanti. -----

a) sono soci effettivi coloro che contribuiscono con le quote annuali fissate dall'assemblea dei soci e da pagarsi entro il primo trimestre di ogni anno; -----

b) sono soci pensionati coloro che hanno cessato l'attività, ricevono la pensione e contribuiscono con la medesima quota dei soci effettivi o,

facoltativamente, con quote annuali inferiori alla quota annuale fissata dall'assemblea, da pagarsi entro il primo trimestre di ogni anno. -----

c) sono soci simpatizzanti coloro che, pur non esercitando attività di intermediazione e/o di agenzia e/o stiano frequentando corsi idonei e necessari per lo svolgimento dell'attività stessa, condividano gli scopi dell'associazione e contribuiscono con quota ridotta rispetto alla quota annuale dei soci effettivi.-----

È prevista altresì la categoria di soci onorari, nominati dal consiglio direttivo per particolari meriti, esonerati dal pagamento della quota annuale e che non hanno obblighi e/o diritti. -----

Art. 6 - Perdita della qualità di socio -----

La qualità di socio si perde per: -----

A) dimissioni; -----

B) decesso. -----

Art. 7 - Obblighi dei soci -----

Tutti gli iscritti hanno uguali obblighi ed uguali diritti. -----

L'adesione all'associazione comporta l'obbligo per gli iscritti di osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni che, in base allo statuto stesso, saranno adottate dai competenti organi dell'associazione. -----

L'iscrizione obbliga l'associato al versamento delle quote associative direttamente o per il tramite di istituti convenzionati. Tali quote sono intransmissibili. La cessazione della qualità di associato per qualsiasi motivo non determina rimborso di quote. -----

Art. 8 - Diritti dei soci -----

Tutti gli iscritti, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto e di parola alle assemblee sia ordinarie che straordinarie. -----

Ogni associato, oltre alle deleghe in numero massimo di due, ha diritto ad un solo voto. -----

Art. 9 - Cariche sociali -----

Sono organi dell'associazione: -----

a) l'Assemblea; -----

b) il Consiglio Direttivo; -----

c) il Presidente; -----

d) il Collegio dei Revisori dei Conti; -----

e) il Collegio dei Probiviri. -----

Art. 10 - L'assemblea -----

L'assemblea degli iscritti è l'organo sovrano dell'associazione. -----

Possono intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con le quote associative. -----

L'assemblea ordinaria dei soci viene convocata una volta l'anno, entro il 30 (trenta) giugno, per l'esame e l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio consuntivo e preventivo. -----

L'assemblea straordinaria può essere riunita in qualsiasi periodo dell'anno per iniziativa del Presidente, per delibera del Consiglio Direttivo nonchè su richiesta scritta, con specifica indicazione degli argomenti da trattare, di almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni tre anni l'assemblea sarà elettiva e provvederà alla nomina degli organi sociali elettivi. -----

L'assemblea degli associati deve essere convocata a cura del Presidente, almeno 10 giorni prima, mediante avviso da effettuarsi nei modi ritenuti più idonei contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. In caso di necessità l'avviso di convocazione può essere diramato anche a mezzo delle pubblicazioni dell'associazione stessa e/o a mezzo dei giornali cittadini in caso di necessità obiettiva. -----

Art. 11 - Compiti Dell'assemblea ordinaria -----

Sono compiti dell'assemblea ordinaria: -----

a) discutere ed approvare la relazione del consiglio direttivo ed il bilancio consuntivo per l'anno precedente e preventivo per l'anno in corso; -----

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri; -----

c) discutere ed approvare la quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo. -----

Le deliberazioni dell'assemblea degli associati risulteranno da verbale redatto dal segretario dell'assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, trascritto nell'apposito registro dei verbali ed a disposizione degli associati. -----

Art. 12 - Compiti Dell'assemblea straordinaria -----

Sono compiti dell'assemblea straordinaria: -----

A) deliberare in merito ad argomenti di particolare importanza ed urgenza; -----

B) deliberare su eventuali modifiche dello Statuto; -----

C) deliberare l'eventuale scioglimento dell'associazione. -----

Le deliberazioni dell'assemblea degli associati risulteranno da verbale redatto dal segretario dell'assemblea, sottoscritto dal presidente e dal segretario, trascritto nell'apposito registro dei verbali ed a disposizione degli associati. -----

Art. 13 - Validità dell'assemblea -----

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione se sono presenti metà dei soci + 1. L'assemblea trascorsa un'ora dalla prima convocazione si considera in seconda convocazione. In seconda convocazione le assemblee saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti. Le astensioni sono considerate voto negativo. -----

Alle assemblee ciascun socio può rappresentare con delega scritta due altri soci in regola con la quota sociale. -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione; in caso di sua assenza o impossibilità è presieduta dal vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. -----

Art. 14 - Votazioni -----

Le votazioni si fanno per alzata di mano, per scrutinio segreto o per appello nominale. -----

Il modo di votazione sarà determinato dal Presidente dell'associazione, fermo restando che per l'elezione degli organi sociali tutti si dovrà sempre procedere per scrutinio segreto. -----

Art. 15 - Consiglio Direttivo -----

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri, eletti a scrutinio segreto dell'assemblea ordinaria. -----

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno a scrutinio segreto il Presidente, un vicepresidente, il segretario ed il tesoriere. -----

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. -----

In caso di dimissioni, decesso o non accettazione di uno o più membri del Consiglio Direttivo entreranno in carica coloro che non eletti nelle ultime elezioni avranno ottenuto il maggior numero di voti e dureranno in carica per il periodo di tempo in cui sarebbero stati in carica i sostituti. -----

Art. 16 - Convocazione del Consiglio Direttivo -----

Il Consiglio Direttivo si riunirà in seduta ordinaria almeno 4 (quattro) volte all'anno. -----

Inoltre può essere convocato: -----

a) per invito del Presidente; -----

b) per domanda scritta e firmata da almeno tre dei suoi membri. -----

Art. 17 - Delibere del Consiglio Direttivo -----

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. -----

Le deliberazioni del consiglio direttivo saranno prese a maggioranza assoluta degli intervenuti, a parità di voti prevale quello del presidente della seduta. -----

Le sedute sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, da un vice presidente o dal consigliere più anziano. -----

Art. 18 - Competenza del Consiglio Direttivo -----

Il Consiglio Direttivo ha competenza nelle seguenti materie: -----

- amministra il patrimonio sociale; -----

- dirige e sorveglia il regolare funzionamento dell'associazione; -----

- cura l'osservanza dello Statuto; -----

- provvede all'eventuale stesura di regolamenti interni; -----

- cura la gestione sociale e l'amministrazione dell'associazione, deliberando in ordine agli stipendi, assunzioni, revoca e quant'altro interessi gli impiegati; -----

- delibera sulle iniziative di cui all'art. 2. -----

Art. 19- Il Presidente -----

Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione, nei confronti dei terzi ed in giudizio, con potere di firma, da esecuzione alle delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo, convoca e presiede il consiglio direttivo, le assemblee e tutte le riunioni, adempiere a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente Statuto e che siano delegate dai competenti organi sociali. -----

In caso di urgenza è tenuto a prendere quelle disposizioni che si rendessero necessari nell'interesse dell'associazione, salvo l'obbligo di informare il Consiglio Direttivo alla prima seduta. -----

Il Presidente può delegare o nominare taluno dei componenti del Consiglio Direttivo, in collegio o singolarmente, per specifiche attribuzioni. -----

Art. 20 - Il vicepresidente -----

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono

esercitate dal vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano. -----

Art. 21 - Il segretario -----

Il segretario del Consiglio Direttivo compila e conserva i libri dei verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, coadiuva la presidenza nel normale disbrigo delle sue mansioni. -----

In caso di temporanea assenza del segretario le sue mansioni sono svolte da un consigliere designato dal Consiglio Direttivo. -----

Art. 22 - Il tesoriere -----

Al tesoriere sono devoluti gli incarichi relativi alla tenuta della cassa del fondo patrimoniale, agli acquisti e provviste in genere ed ai pagamenti. Il tesoriere cura l'esazione dei contributi dovuti dai soci e la gestione economica e contabile dell'associazione conformemente alle deliberazioni degli organi sociali. -----

Art. 23 - Il Collegio dei Revisori dei Conti -----

La gestione amministrativa e finanziaria della associazione è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, che è composto di tre membri effettivi e di due supplenti; salve le disposizioni di legge, essi sono eletti tra i soci dell'assemblea. Ciascun socio vota al massimo per tre nominativi a scrutinio segreto; i primi tre eletti sono effettivi, il quarto e il quinto, supplenti. I membri effettivi e supplenti, salve le disposizioni di legge, eleggono a scrutinio segreto, tra i membri effettivi, il Presidente del Collegio. Tutti i membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

Art. 24 - Il Collegio dei Proviviri -----

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, viene eletto e dura in carica come il collegio dei revisori dei conti. -----

Esprime giudizi, a maggioranza fra i componenti effettivi, su questioni di particolare gravità etica e professionale che dovessero sorgere fra i soci, fra questi e l'associazione, fra questi e persone o enti esterni all'associazione. -----

Al Collegio possono ricorrere il presidente dell'associazione, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, ciascun socio individualmente. Il Collegio dei Probiviri, nel rispetto del principio di imparzialità e sentite le parti, esamina e giudica senza procedure particolari: il giudizio viene espresso per iscritto e consegnato al Presidente associazione. -----

Art. 25 - Bilanci -----

L'esercizio finanziario inizierà il 1 (primo) gennaio e terminerà il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

A conclusione di ogni esercizio annuale il tesoriere compilerà il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo che sottoporrà per l'approvazione al consiglio direttivo. Il rendiconto ed il bilancio preventivo dovranno essere messi a disposizione dei soci presso la sede, previo appuntamento, nei 15 (quindici) giorni antecedenti all'assemblea annuale. -----

Art. 26 - Patrimonio -----

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili, dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, dalle quote associative, dal-

le somme o bene che per acquisti, lasciti o donazioni fanno parte dell'associazione. -----

Salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge è vietato distribuire nel corso della vita dell'associazione, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi ed eventuali proventi. -----

Il patrimonio che risulterà dalla liquidazione dell'associazione in seguito a scioglimento per qualsiasi causa sarà devoluto alla Federazione Nazionale Usarci, salvo diversa destinazione imposta per legge. -----

Art. 27 - Scioglimento -----

Per lo scioglimento dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, è necessaria la convocazione di un'assemblea straordinaria: essa sarà valida con la presenza di almeno il 30% (trenta per cento) dei soci; la deliberazione di scioglimento può essere presa solamente dalla maggioranza assoluta dei presenti all'assemblea. -----

L'assemblea straordinaria, convocata per lo scioglimento dell'associazione, stabilisce le modalità per la messa in liquidazione del patrimonio, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti fra i soci o di un professionista e ne determina i poteri. -----

Art. 28 - Modifica dello Statuto -----

Ogni modifica al presente Statuto dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria e dovrà essere registrata. -----

Art. 29 - Regolamento -----

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto si farà riferimento al regolamento interno che potrà essere modificato ogni qualvolta il consiglio direttivo lo riterrà opportuno. -----

Art. 30 - Disciplina giuridica -----

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente statuto si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nelle leggi, generali e speciali, e nei regolamenti dello Stato. -----

FIRMATO: GARCEA PAOLO -----
